



## COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari

### GIUNTA COMUNALE

#### DELIBERAZIONE N. 84 del 14/05/2014

**OGGETTO: Comune di Castellana Grotte c/ Arch. Giuseppina Pacelli.  
Approvazione schema atto di transazione.**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **14** del mese di Maggio , con inizio alle ore 12:30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
geom. Giovanni Bianco	<i>Vice Sindaco</i>	x	
dott.ssa Cinzia Valerio	<i>Assessore</i>	x	
p.i. Antonio Campanella	<i>Assessore</i>	x	
rag. Giovanni Romanazzi	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

## LA GIUNTA

### **Premesso:**

**che** con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 21.9.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente, a costituirsi nel giudizio promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c. pervenuto all'Ente con pedissequo provvedimento del Giudice del 18.6.2012, acquisito al protocollo generale il 20.7.2012 al n. 13226, con il quale l'arch. Giuseppina Pacelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Putignano, ha chiesto al Giudice adito l'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate nel predetto ricorso;

**che** con il medesimo atto è stato demandato al Responsabile del I Servizio, l'adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi compreso l'affidamento della difesa e rappresentanza legale dell'Ente ad un avvocato di fiducia individuato d'intesa con il Sindaco e la pattuizione, per iscritto, all'atto del conferimento dell'incarico professionale allo stesso, del compenso a Lui spettante, così come previsto dal D.L. n. 131/2011;

**considerato che** con determinazione n. 63 del 23.4.2012 del I Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane" veniva stabilito di affidare all'Avv. Michele Lacatena, l'incarico del legale patrocinio dell'Ente per la costituzione nel giudizio innanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c., pervenuto il 3.4.2012, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 4.4.2012 al n. 6690, sempre dalla stessa Giuseppina Pacelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Putignano;

**considerato inoltre** che con Determinazione del I Servizio n. 145 del 18.10.2012 ed in virtù di un secondo ricorso presentato dall'Arch. Giuseppina Pacelli acquisita il protocollo dell'Ente in data 20.07.2012 veniva deciso di , di estendere il predetto incarico al medesimo legale l'Avv. Michele Lacatena, attesa la connessione esistente tra i due ricorsi; preso atto che con nota del 23.12.2013 acclarata al prot. di questo Ente in data 03.01.2014 al n. 165 l'Avv. Michele Lacatena comunicava che all'udienza tenutasi presso il Tribunale di Bari in data 11.12.2013 il Giudice del Lavoro dott. Pazienza, formulava a verbale la proposta conciliativa di corrispondere alla controparte la complessiva somma di € 26.000,00 (di cui e 5.000,00 per il secondo ricorso R.G. n. 6681/12) a fronte della richiesta complessiva iniziale di € 248.465,80, a saldo e stralcio di ogni pretesa economica formulata dall'arch. Giuseppina Pacelli e comprensiva anche delle spese legali di controparte;

### **Dato atto che:**

- con nota del 21.01.2014 n.prot. 1199 il Responsabile del I Settore – Ufficio Contenzioso, dell'Ente richiedeva espressamente all'Avv. Michele Lacatena apposito parere legale motivato sulla proposta di transazione sia riguardo l'*an* che il *quantum*;
- con nota del 30.01.2014 l'Avv. Michele Lacatena esprimeva parere favorevole alla proposta transattiva per le motivazioni elencate nella suddetta nota;
- con nota del 31.01.2014 n. prot. 213, il Responsabile del I Settore – Ufficio Contenzioso invitata il legale difensore dell'Ente a prender contatti con il legale di controparte per definire una bozza dell'atto di transazione;

**Dato atto che** con nota e.mail del 12/05/2014 l'Avv. Michele Lacatena ha trasmesso al Comune di Castellana Grotte bozza definitiva dell'atto di transazione nel procedimento Comune di Castellana Grotte c/ Arch. Giuseppina Pacelli

**Dato atto, altresì**, che, in ragione di quanto sopra le parti ritengono di poter transigere le controversie tuttora pendenti ai patti ed alle condizioni descritte nella bozza dell'atto transattivo e che si riportano qui di seguito:

- 1) *la premessa forma parte integrante del presente verbale di conciliazione;*
- 2) *il Comune di Castellana Grotte, come rappresentato in atti, pur ribadendo di non dovere alcunché in favore della ricorrente per i motivi dedotti nelle memorie difensive di costituzione del 25.10.12 e del 19.9.13, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, offre in favore dell'architetto Giuseppina Pacelli, la complessiva somma netta di euro 26.000,00 (ventiseimila/00), di cui euro 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di incentivi ex art. 18 commi 1 e 1 bis legge n.109/94, ex art. 92 D.Lgs.n.163/06 ed ex Regolamenti Regionali*



Regione Puglia n.6/2005 e n.22/2011 ed euro 21.000,00 (ventuno/00) a titolo di risarcimento danni per la dedotta risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su IBAN IT50S0101041440100000002128 intestato all'arch. Pacelli Giuseppina entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione;

3) l'arch. Giuseppina Pacelli accetta la somma offerta con le modalità innanzi indicate e per i titoli innanzi esposti, e con la percezione della somma offerta, dichiara di rinunciare alle azioni proposte, agli atti dei giudizi ed ai diritti tutti, nonché all'impugnazione del provvedimento di revoca adottato dal Sindaco il 17.6.2011;

4) la stessa, con l'integrale pagamento dell'importo convenuto, si ritiene interamente soddisfatta in ogni sua pretesa o ragione, riconoscendo di non avere null'altro a pretendere nei confronti del Comune di Castellana Grotte per qualsivoglia titolo, ragione, azione o causa, dedotta e/o deducibile in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro;

5) l'arch. Giuseppina Pacelli dichiara, altresì, di rinunciare a qualsivoglia azione stragiudiziale o giudiziale proposta o proponenda, di carattere economico e/o risarcitorio, previdenziale e assicurativa, nonché ad ogni diritto derivante o dipendente anche in via mediata dal rapporto di lavoro intercorso con il Comune di Castellana Grotte ovvero dalla sua cessazione, quantunque non esplicitato o fatto valere prima, anche con riferimento sia ai diritti di natura risarcitoria ex artt. 2043, 2087 e 2116 c.c., sia ai diritti di natura economica (che in via esemplificativa si indicano in trattamento normativo e contrattuale, retribuzione ordinaria, differenze retributive, ferie, T.F.R., 13<sup>a</sup> mensilità, assegno per il nucleo familiare, eventuali indennità o altre voci di salario accessorio spettanti a termini di CCNL per i dipendenti comparto Regioni-Autonomie Locali, del codice civile e del D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm.), come richiamati e non nel contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 1.4.2008;

6) le parti in definitiva, si danno reciproco atto che, con il pagamento di quanto dovuto in forza del presente negozio transattivo, non residuano ulteriori titoli, ragioni di debito o di credito, diritti o azioni, anche di carattere risarcitorio, diretti o indiretti, dedotti o non dedotti, comunque correlati a tutto l'intercorso rapporto di lavoro intrattenuto, avendo oggi ripianato ogni residuale pendenza e motivo di conflitto ad esso collegato, dandosi atto all'esito del pagamento, della estinzione delle controversie a tutti gli effetti delle disposizioni di legge, contratti, accordi collettivi o individuali;

7) le spese e competenze legali vengono integralmente compensate tra le parti, i cui procuratori rinunziano al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.;

**Ritenuto** in virtù della proposta conciliativa proposta dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Paziienza e del parere favorevole espresso dal legale dell'Ente, Avv. Michele Lacatena, di dover procedere all'approvazione dell'accordo transattivo demandando il Sindaco alla stipula dello stesso durante l'udienza fissata per il 14.05.2014;

**Dato atto**, infine:

I) che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c. con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;

II) che la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;

**visto**, il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

**visto** il parere tecnico del 1° e quello contabile del 4° Settore, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ritenuto** di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

**a voti unanimi**, legalmente resi e verificati, **con duplice e separata votazione di cui una riguardante l'immediata eseguibilità**;

**DELIBERA**

1. **di approvare** l'allegato schema di transazione tra il Comune di Castellana Grotte e l'Arch. Giuseppina Pacelli
2. **di prenotare** la somma di € 26.000,00 all'intervento 1.01.02.03 (Cap. 124) del Bilancio 2014 epigrafato: "Liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc. prestazioni di servizio";
3. **di demandare** al Sig. Sindaco, prof. Francesco Tricase, la sottoscrizione dell'atto transattivo alla prossima udienza prevista presso il Tribunale di Bari – Giudice del Lavoro dott. Pazienza;
4. **di dare atto** che si provvederà alla liquidazione di quanto previsto nell'atto di transazione con apposito e separato atto determinativo del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso – Settore I;
5. **di rendere il presente atto immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di abbandonare nel minor tempo possibile i due procedimenti tuttora pendenti.

*Eseguita revisione finale  
Il redattore  
u.s./g.c.*

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri  
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 12/05/2014

Il Responsabile del Settore I  
(Segretario Generale)  
f.to Dott. Gerardo GALLICCHIO

Parere di regolarità contabile: favorevole

Castellana Grotte, 14/05/2014

Il responsabile del Settore IV  
f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri

(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 26/02/2014

Il Responsabile del Settore I  
(Segretario Generale)  
f.to Dott. Gerardo GALLICCHIO

Parere di regolarità contabile: favorevole

Castellana Grotte, 26/02/2014

Il Responsabile del Settore IV  
f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale  
dott. Gerardo Gallicchio

---

Registro albo n:937

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 19/05/2014 al 03/06/2014.

Castellana Grotte, 19 maggio 2014

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

---

La presente deliberazione:

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;

o è divenuta esecutiva il giorno 14/05/2014 in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 19 Maggio 2014

Il Responsabile del procedimento  
f.to sig.ra Margherita Donghia



**TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO**

-Verbale di Conciliazione Giudiziale-

L'anno 2014 il giorno            del mese di            dinanzi al Giudice del Lavoro dott. Luigi Pazienza, sono comparsi:

• Arch. Giuseppina Pacelli, nata a Castellana Grotte il 13.6.1973 ed ivi residente alla Via Vecchia per Putignano n.33 (C.F. PCLGPP73H53C134S), rapp.ta e difesa dall'avv. Nicola Putignano.

-ricorrente-

• Comune di Castellana Grotte in persona del Sindaco pro tempore prof. Francesco Tricase, con sede in Via G. Marconi n.9 (C.F. 00834380727), rapp.to e difeso dall'avv. Michele Lacatena.

-resistente-

**premesse che**

**A)** Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (che qui si abbia per trascritto e riprodotto), notificato il 3.4.2012, udienza del 7.11.2012 (R.G. N.3208/2012), l'arch. Giuseppina Pacelli conveniva in giudizio il Comune di Castellana Grotte, rivendicando il pagamento della complessiva somma di euro 238.228,84, per trattamento economico non percepito e danni (patrimoniali, non patrimoniali, professionali e da perdita di chance) come meglio specificati ai punti 10 lettera a)-b) ed 11 del suddetto ricorso;

**B)** si costituiva in giudizio il Comune di Castellana Grotte con memoria difensiva di costituzione (che qui si abbia per trascritta e riprodotta), contestando ogni avverso dedotto;

**C)** con secondo ricorso ex art. 414 c.p.c. (che qui si abbia per trascritto e riprodotto), notificato il 18.7.2012, udienza del 30.9.2013 (R.G. N.6681/2012), l'arch. Giuseppina Pacelli conveniva in giudizio il Comune di Castellana Grotte, rivendicando il pagamento della complessiva somma di euro 10.236,96, a titolo di incentivi ex art. 18

commi 1 e 1 bis legge n.109/94, ex art. 92 D.Lgs. n.163/06 ed ex Regolamenti Regionali Regione Puglia n.6/2005 e n.22/2011;

**D)** si costituiva in giudizio il Comune di Castellana Grotte con memoria difensiva di costituzione (che qui si abbia per trascritta e riprodotta), contestando ogni avverso dedotto;

**E)** all'udienza del 30.9.13 fissata per la comparizione delle parti, il G.L. dott.ssa Ernesta Tarantino con ordinanza pronunciata in udienza, rimetteva la causa al G.L. dott. Pazienza per l'udienza del 2.10.13, al quale era stata assegnata la causa incardinata per prima, ai fini della riunione di entrambi i procedimenti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 273-274 c.p.c. con l'art. 151 disp. att. c.p.c.;

**F)** alla successiva del 2.10.13, il G.L. dott. Pazienza disponeva la riunione dei due procedimenti (R.G. N.6681/12 - R.G. N.3208/12);

**G)** all'udienza dell'11.12.13 il G.L. dott. Pazienza formulava a verbale la seguente proposta conciliativa: *“versi parte resistente a parte ricorrente le somme nette di euro 26.000,00, comprese le spese di lite e rinvia la causa per l'eventuale conciliazione (di cui euro 5.000,00 nette, per il giudizio sui compensi percentuali di cui al 2° ricorso) all'udienza del 05.02.14”*;

**H)** all'udienza del 5.2.14 il Comune di Castellana Grotte accettava la proposta nei termini formulati dal G.L. dott. Pazienza, mentre parte ricorrente chiedeva un rinvio per valutare l'eventuale accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice.

Tutti ciò premesso, le parti come innanzi rapp.te e difese, stipulano e convengono quanto segue:

**1)** la premessa forma parte integrante del presente verbale di conciliazione;

**2)** il Comune di Castellana Grotte, come rappresentato in atti, pur ribadendo di non dovere alcunché in favore della ricorrente per i motivi dedotti nelle memorie difensive di costituzione del 25.10.12 e del 19.9.13, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, offre in favore



dell'architetto Giuseppina Pacelli, la complessiva somma netta di **euro 26.000,00** (ventiseimila/00), di cui euro 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di titolo di incentivi ex art. 18 commi 1 e 1 bis legge n.109/94, ex art. 92 D.Lgs.n.163/06 ed ex Regolamenti Regionali Regione Puglia n.6/2005 e n.22/2011 ed euro 21.000,00 (ventuno/00) a mero ed esclusivo titolo conciliativo e di liberalità, il tutto espressamente senza riferimento alcuno a qualsivoglia voce retributiva e/o indennitaria, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su IBAN IT50S0101041440100000002128 intestato all'arch. Pacelli Giuseppina entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione;

3) l'arch. Giuseppina Pacelli accetta la somma offerta con le modalità innanzi indicate e per i titoli innanzi esposti, e con la percezione della somma offerta, dichiara di rinunciare alle azioni proposte, agli atti dei giudizi ed ai diritti tutti, nonché all'impugnazione del provvedimento di revoca adottato dal Sindaco il 17.6.2011;

4) la stessa, con l'integrale pagamento dell'importo convenuto, si ritiene interamente soddisfatta in ogni sua pretesa o ragione, riconoscendo di non avere null'altro a pretendere nei confronti del Comune di Castellana Grotte per qualsivoglia titolo, ragione, azione o causa, dedotta e/o deducibile in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro;

5) l'arch. Giuseppina Pacelli dichiara, altresì, di rinunciare a qualsivoglia azione stragiudiziale o giudiziale proposta o proponenda, di carattere economico e/o risarcitorio, previdenziale e assicurativa, nonché ad ogni diritto derivante o dipendente anche in via mediata dal rapporto di lavoro intercorso con il Comune di Castellana Grotte ovvero dalla sua cessazione, quantunque non esplicitato o fatto valere prima, anche con riferimento sia ai diritti di natura risarcitoria ex artt. 2043, 2087 e 2116 c.c., sia ai diritti di natura economica (che in via esemplificativa si indicano in trattamento normativo e contrattuale,

retribuzione ordinaria, differenze retributive, ferie, T.F.R., 13<sup>a</sup> mensilità, assegno per il nucleo familiare, eventuali indennità o altre voci di salario accessorio spettanti a termini di CCNL per i dipendenti comparto Regioni-Autonomie Locali, del codice civile e del D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm.), come richiamati e non nel contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 1.4.2008;

6) le parti in definitiva, si danno reciproco atto che, con il pagamento di quanto dovuto in forza del presente negozio transattivo, non residuano ulteriori titoli, ragioni di debito o di credito, diritti o azioni, anche di carattere risarcitorio, diretti o indiretti, dedotti o non dedotti, comunque correlati a tutto l'intercorso rapporto di lavoro intrattenuto, avendo oggi ripianato ogni residuale pendenza e motivo di conflitto ad esso collegato, dandosi atto all'esito del pagamento, della estinzione delle controversie a tutti gli effetti delle disposizioni di legge, contratti, accordi collettivi o individuali;

7) le spese e competenze legali vengono integralmente compensate tra le parti, i cui procuratori rinunziano al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.

L.C.S.

Parte ricorrente

Parte resistente